

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Ariete di S. Croce sull'Arno, ha effettuato un pagamento anticipato di \$ 28.825,21 di cui al mod. B-Import n. 3522125 rilasciato in data 23 maggio 1973 dalla Cassa di risparmio di San Miniato, per l'importazione di pelli bovine semiconciate di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12 luglio 1973 per \$ 24.021,01 e il 3 gennaio 1974 per \$ 4.804,20 con un ritardo, quindi, da giorni venti a sei mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 620282 del 5 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 5 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi (scioperi doganali e portuali) addotti dall'interessata non sono assistiti da elementi probatori e che, d'altra parte, l'entità del ritardo non appare possa essere giustificata dalla natura dei motivi di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Ariete di S. Croce sull'Arno, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato, nella misura del 5% di \$ 28.825,21 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(764)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Modificazione al caposaldo finale della strada statale n. 641, denominata « del Passo di Fedaià ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 marzo 1976, n. 1722, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., al fine di eliminare la sovrapposizione della strada statale n. 641, denominata « del Passo di Fedaià », nel tratto terminale verso Caprile per una lunghezza di km 1 + 120, alla strada statale n. 563, denominata « di Salisei », ha chiesto la modifica del caposaldo finale della citata strada statale n. 641, con conseguente cambiamento di itinerario da « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaià-innesto strada statale n. 203 a Caprile » (dell'estesa di km 27 + 500) a « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaià-innesto strada statale n. 563, presso Rocca Pietore » (dell'estesa di km 26 + 380);

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 20 febbraio 1975, n. 104 e 13 luglio 1976, n. 482;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla richiesta dell'A.N.A.S. relativa alla sopraindicata nota n. 1722;

Ai sensi della legge n. 126 del 1958;

Decreta:

La strada statale n. 641 avrà il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo di Fedaià-innesto strada statale n. 563 presso Rocca Pietore » per un'estesa di km 26 + 380.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

p. Il Ministro: LA FORGIA

(734)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Trasformazione della società « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni », in Roma, in società in accomandita semplice, modificazione alla denominazione, trasferimento della sede sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1968, con il quale la società « Helios - Società di revisione a r.l. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1976, concernente la modifica della denominazione sociale della predetta società in « Helios Italia - Società fiduciaria e di revisione per azioni »;